



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE FERIALE

IL GIUDICE

letta la proposta di concordato minore *ex artt.* 74 e ss. CCII depositata dal dott. Ugo Tagliareni in data 24 luglio 2023 presso il Tribunale di Termini Imerese e trasmessa a questo ufficio in data 10 agosto 2023, a seguito di ordinanza di incompetenza resa dal primo giudice il precedente 4 agosto;

esaminate le integrazioni documentali depositate dal ricorrente in data 11-12 agosto 2023;

visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente della Sezione Feriale in data 14 agosto 2023;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale *ex art.* 27, commi 2 e 3, CCII, posto che – come affermato nella citata ordinanza di incompetenza – il centro degli interessi principali del debitore si trova a Palermo;

considerato che non risulta violato il disposto di cui all'art. 76, comma 1, CCII, in quanto la domanda è stata formulata tramite un OCC costituito nel circondario del Tribunale di Termini Imerese, ritenuto (erroneamente) competente dalla parte ricorrente;

ritenuto che, a norma dell'art. 29, comma 2, CCII, *“il tribunale dichiarato competente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti”*;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 75, comma 1, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, avv. Maria Lucia Iovino, contenente le indicazioni e i giudizi di



cui all'art. 76, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 75, comma 2, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di professionista (commercialista) sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;

rilevato che la proposta consente al ricorrente di proseguire la propria attività professionale;

osservato che, allo stato, non si ravvisa la sussistenza di alcuna delle ipotesi di inammissibilità della domanda previste dall'art. 77 CCII;

rilevato che, su espressa richiesta formulata in ricorso ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. a), CCII, va disposto il divieto, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non sarà divenuto definitivo, di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, di disporre sequestri conservativi e/o di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

considerato, quindi, che deve procedersi, a mente dell'art. 78, comma 2, lett. a), CCII, alla nomina di un commissario giudiziale per svolgere, a partire dalla data odierna, le funzioni dell'OCC (curando altresì l'esecuzione del presente decreto), posto che ciò appare necessario per tutelare gli interessi delle parti;

rammentato infine che, nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, va riconosciuta all'Agenzia delle Entrate - Riscossione la legittimazione esclusivamente per le somme dovute a titolo di oneri di riscossione, mentre la legittimazione per i crediti iscritti a ruolo spetta ai corrispondenti enti impositori (cfr. Trib. Bologna, Sez. IV, 29 aprile 2022; Trib. Mantova, decr. dell'11 aprile 2022 nel proc. n. 1/2022 R.G.; Trib. La Spezia, 9 aprile 2019; Trib. Bologna, Sez. IV, decr. del 24-27 aprile 2018 nel proc. n. 5798/2015 R.G.);

visto l'art. 78 CCII;



DICHIARA

l'apertura della procedura di concordato minore proposta dal dott. Ugo Tagliareni, nato a Palermo il 19/12/1980 (cod. fisc. TGLGUO80T19G273K);

NOMINA

commissario giudiziale l'avv. Livio Mangiaracina (cod. fisc. MNGLVI77A10G273X), con studio a Palermo, via Antonio Meucci n. 9;

DISPONE

che il presente decreto (eliminati i dati sensibili) sia pubblicato, a cura del commissario giudiziale, sul sito www.tribunale.palermo.it;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del commissario giudiziale;

DISPONE

che, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, il commissario giudiziale comunichi la proposta e il decreto medesimo a tutti i creditori;

ASSEGNA

ai creditori il termine di trenta giorni, decorrenti dalla predetta comunicazione, per trasmettere al commissario giudiziale - a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) - la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

AVVISA

i creditori che, con la dichiarazione di cui sopra, dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, e che, in



mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non sarà divenuto definitivo, non possano - sotto pena di nullità - essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che, all'esito della votazione, il commissario giudiziale rediga apposita relazione (inserendovi i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti nonché l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti) e la depositi in cancelleria il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto, allegando - su supporto informatico - la documentazione relativa all'espressione dei voti;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente, al professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, avv. Maria Lucia Iovino, nonché al commissario giudiziale oggi nominato, avv. Livio Mangiaracina.

Palermo, 17 agosto 2023

IL GIUDICE
Giuseppe Rini

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice Giuseppe Rini**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*

